



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

Roma, 07 ottobre 2025

COMUNICATO STAMPA SNAP

RICONOSCIMENTO DEL "TEMPO DIVISA" COME TEMPO DI LAVORO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

Il **Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia di Stato (S.N.A.P.)**, con istanza formale presentata in data 6 ottobre 2025 al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha richiesto il riconoscimento del tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa di servizio come tempo di lavoro effettivo, da considerarsi pertanto oggetto di retribuzione.

La richiesta, a tutela di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, è fondata su principi consolidati dalla **giurisprudenza della Corte di Cassazione**, che riconosce il cosiddetto "tempo tuta" come parte integrante dell'orario di lavoro quando l'indossare la divisa non sia una libera scelta del lavoratore, ma un obbligo imposto dal datore di lavoro.

Come ricordato nell'istanza, gli operatori della Polizia di Stato **non possono indossare la divisa al di fuori dei locali di servizio** per evidenti ragioni di sicurezza, decoro e riconoscibilità della funzione pubblica esercitata. Di conseguenza, le operazioni di vestizione e svestizione – che richiedono mediamente **15 minuti prima e 15 minuti dopo il turno di servizio** – sono **obbligatorie, funzionali e indispensabili** all'espletamento delle mansioni istituzionali.

"Il tempo dedicato a indossare e togliere la divisa è tempo di lavoro vero e proprio – dichiara **Paolo Simone Cesario**, Segretario Generale S.N.A.P. – perché è imposto dall'Amministrazione e svolto nell'interesse del servizio pubblico. Non può essere considerato un atto personale o preparatorio, ma parte integrante della prestazione lavorativa."

Il S.N.A.P., assistito dallo **Studio Legale Parenti**, richiama in particolare la **sentenza della Cassazione n. 18612/2024** e la più recente **ordinanza n. 25034/2025**, che estende il principio del "tempo divisa" anche ai lavoratori pubblici in divisa, riconoscendo che il diritto alla retribuzione **scatta nel momento in cui l'obbligo di indossare determinati indumenti è imposto e non liberamente scelto**.

L'iniziativa del S.N.A.P. intende colmare un vuoto di tutela storicamente ignorato e riaffermare la dignità professionale delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno servono il Paese con disciplina, sacrificio e spirito di servizio.

"Il riconoscimento del 'tempo divisa' non è una richiesta economica – aggiunge Cesario – ma un atto di giustizia e di rispetto verso chi indossa l'uniforme per garantire la sicurezza di tutti."

Il S.N.A.P. invita l'Amministrazione a **riconoscere formalmente** tale diritto, estendendo la retribuzione al tempo effettivamente impiegato nella vestizione e svestizione, come già avviene in altri settori pubblici e privati.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Simone Cesario

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it

RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma

RECAPITO TELEFONICO: +39 393 6461690

Avv. LUIGI PARENTI

(Patrocinante in Cassazione)

Avv. MANUELA FERAZZOLI
Avv. SILVIA PIANURA
Avv. MARCO FINI
Avv. BIANCHINA DIODATO
Avv. DANIELA BARRACO
Avv. RITA CECCUCCI
Avv. FRANCESCA CHERICI
Avv. ALBERTO BRUNO
Avv. LUCA AGLITTI
Avv. FRANCESCA IDA BARLETTA
Avv. CHIARA IOVINE
Avv. ALICE AZZOCCHI
Avv. MARIA CRISTINA CINELLI
Avv. ALESSANDRO BARTOLOTTA
Avv. GIOVANNI MADONNA
Avv. BARBARA CITO
Avv. MARTA SAVIANO
Avv. FRANCESCA DI DEDDA
Avv. ROSA ALFANO
Avv. CORRADO RICUPERO
Avv. JULIA MONERO
Avv. ALESSIO MASALA
Avv. ANDREA PONTECORVO
Avv. SILVIA SALOME'
Avv. MARIACARLA CAMERLENGO
Avv. ISABELLA MONTI
Dott. LORENZO BRUGNOLI
Dott. GABRIEL NICOLA DE LEO
Dott. DOMENICO CAPPARELLI
Dott. ALESSANDRO ARTALE
Dott. SIMONE DE CRISTOFARO
(Commercialista e Rev.re Contabile)



Spett.li

Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza

A mezzo p.e.c. dipps035.0300@pecps.interno.it

Ministero dell'Interno – Segreteria del Dipartimento di P.S.-

Ufficio V – Relazioni Sindacali

A mezzo p.e.c. dipps001.1000@pecps.interno.it

Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza

Direzione per le Risorse Umane

A mezzo p.e.c.

dipps.333a.affarigeneraliegiuridici@pecps.interno.it

dipps009.0100@pecps.interno.it

Roma, 06.10.2025

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento dei tempi di vestizione/svestizione per gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato come tempo di lavoro e oggetto di retribuzione.

Nell'interesse dell'O.S. S.N.A.P. – Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia di Stato (C.F. 16732711003), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Paolo Simone Cesario, con sede in Roma (RM), alla Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 3 – 00193 -, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parenti del foro di Roma per rappresentare quanto di seguito in merito alla retribuzione dei tempi di vestizione dei dipendenti appartenenti alla Polizia di Stato.

Via Virgilio, 8 - 00193 Roma - Italia - Tel. +39 06 37 20 108 - Fax +39 06 37 28 993
E-mail: studioparenti@tin.it – studilegaleparenti@gmail.com -
Web: www.studiolegaleparenti.com P.IVA 07394721000 - C.F. PRNLGU61D17H501R
Patrocinio innanzi le magistrature superiori - Partner di avvocati d'Italia



PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Nello svolgimento delle proprie mansioni, gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato sono tenuti a indossare obbligatoriamente la divisa di servizio, come previsto dall'art. 18 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n.782 che recita testualmente *“Il personale della Polizia di Stato ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita in perfetto ordine nella persona o con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti”*.

Tale divisa, per sua natura, caratteristiche e funzione, non può essere indossata al di fuori dell'orario e del luogo di lavoro, secondo un criterio di normalità sociale e per evidenti ragioni di sicurezza, decoro e riconoscibilità legate alla funzione pubblica esercitata.

Di conseguenza, i singoli appartenenti alla Polizia di Stato sono obbligati a compiere le operazioni di vestizione prima dell'inizio del proprio turno di lavoro e di svestizione al termine dello stesso, utilizzando – eventualmente - gli appositi locali spogliatoio messi a disposizione dall'Amministrazione presso la sede di servizio.

Tali operazioni, che richiedono un tempo non inferiore a 15 minuti prima dell'inizio del turno (vestizione) e 15 minuti dopo la sua conclusione (svestizione), per un totale di 30 minuti giornalieri, vengono eseguite al di fuori dell'orario di lavoro contrattualmente previsto e retribuito. Infatti, l'apposizione della firma sull'apposito foglio firma, che segna l'inizio e la fine della prestazione lavorativa, avviene solo dopo aver indossato la divisa e prima di procedere alla svestizione.

Il tempo impiegato per tali attività, pur essendo funzionale e indispensabile per l'esecuzione della prestazione lavorativa e imposto dall'Amministrazione, non è mai stato riconosciuto come orario di lavoro né, conseguentemente, retribuito. Ciò costituisce una violazione del diritto del lavoratore a veder remunerata ogni attività svolta sotto il potere direttivo e nell'interesse del datore di lavoro anche alla luce del costante e recente orientamento giurisprudenziale.

Diversamente, la giurisprudenza - sia di legittimità che di merito - è ormai consolidata nel ritenere che il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa aziendale (c.d. "tempo-tuta") debba essere considerato orario di lavoro e, come tale, retribuito, qualora sia soggetto al potere di eterodirezione del datore di lavoro.

Tale eterodirezione non deve necessariamente manifestarsi attraverso un ordine esplicito, ma può anche derivare "implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere". Come affermato dalla Suprema Corte, l'eterodirezione sussiste quando gli indumenti "siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento".

Nel caso di specie, è indubbio che la divisa della Polizia di Stato non sia un abito comune e che il suo utilizzo sia strettamente connesso e limitato all'espletamento del servizio. L'obbligo di indossarla non deriva da una libera scelta del lavoratore, ma è imposto da norme specifiche, come l'art. 18 del D.P.R. n. 782/1985 e dalla natura stessa delle funzioni di pubblica sicurezza, che richiedono riconoscibilità e decoro.

La giurisprudenza ha chiarito che, quando la vestizione debba avvenire sul posto di lavoro per ragioni di sicurezza, per la particolare natura degli indumenti o se qualificato da eterodirezione allora il tempo a essa dedicato rientra a pieno titolo nell'orario di lavoro (cfr. *Cass. Civ. Sez. L, n.18612/2024*; *Cass. Sez. L. sent. 9215/2012*).

Per un agente di Polizia, indossare la divisa al di fuori della sede di servizio non è un'opzione praticabile, sia per ragioni di sicurezza personale e pubblica, sia per il decoro dell'uniforme stessa. Ne consegue che l'obbligo di cambiarsi presso i locali dell'Amministrazione costituisce una modalità di esecuzione della prestazione imposta dal datore di lavoro anche alla luce di quanto disposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 782/1985.

L'attività di vestizione/svestizione, in questo contesto, non è un mero atto di diligenza preparatoria rimesso alla libertà del lavoratore, ma un'attività "funzionale al corretto espletamento dei doveri" e svolta nell'interesse pubblico.

Ed ancora.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che, in particolare nel settore pubblico (con specifico riferimento al personale sanitario, il cui caso è del tutto analogo), il tempo per indossare la divisa è retribuibile in quanto imposto da "superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto" (cfr. *Cass. Civ. n. 18612/2024*).

Pertanto, il tempo che gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato impiegano quotidianamente per indossare e dismettere la divisa, prima di timbrare in entrata e dopo aver timbrato in uscita, deve essere computato nell'orario di lavoro di 36 ore settimanali e, qualora eccedente, retribuito come lavoro straordinario.

Il diritto alla remunerazione sussiste anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, discendendo direttamente dalla legge e dalla natura eterodiretta della prestazione (cfr. *Cass. Civ., Sez. L, n. 17635/2019*; *Cass. Civ., Sez. I, n. 20787/2024*).

In conclusione, il tempo dedicato alla vestizione e svestizione, essendo un'attività obbligatoria, controllata dal datore di lavoro nel "dove" (i locali di servizio) e nel "quando" (immediatamente prima

e dopo il turno), e indispensabile per l'esecuzione della prestazione, costituisce a tutti gli effetti tempo di lavoro e deve essere retribuito.

Per ultimo, la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 25034/2025 ha ampliato la portata del principio già precedentemente dichiarato stabilendo che il diritto alla retribuzione scatta nel momento in cui l'obbligo di indossare determinati indumenti prescritti viene imposto e non è una libera scelta del lavoratore; principio questo del tutto applicabile alla fattispecie in oggetto.

Inoltre, la Corte ha operato una distinzione netta tra una divisa vera e propria e un semplice dress code. Il pagamento è dovuto quando gli indumenti richiesti (come divise complete o abiti realizzati con tessuti particolari per motivi di sicurezza o igiene) - proprio come nel caso di specie - sono differenti da ciò che è considerato socialmente accettabile come abbigliamento comune. Ebbene il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti non rientrano nell'abbigliamento comune ma trattasi di elementi specifici e ben prescritti, imposti dalla normativa specifica applicabile a tale categoria di lavoratori, senza che sia una loro libera scelta.

Tutto ciò premesso, l'O.S. S.N.A.P. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

INTIMA

Codesta Amministrazione di riconoscere il tempo di vestizione e/o svestizione come tempo di lavoro e pertanto oggetto di retribuzione aggiuntiva.

Con osservanza,

Avv. Luigi Parenti

**Firmato
digitalmente da
Luigi Parenti**

**CN = Luigi Parenti
C = IT**